



VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA MARE

Art. 4

Estensione della zona contigua

La zona contigua non puo' estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale. Se l'estensione della zona contigua puo' sovrapporsi a spazi marittimi di un altro Stato, la linea esterna della zona contigua e' definita mediante accordi con gli Stati interessati, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona contigua sono stabiliti in modo da non compromettere o ostacolare l'accordo finale.

Versione in vigore dal 9 maggio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Valorizzazione della risorsa mare
Estremi	Legge 7 maggio 2026, n. 70
Capo	II — Zona contigua e linee di base
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/valorizzazione-della-risorsa-mare/art-4-estensione-della-zona-contigua>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it